



Novità in materia di D.lgs. 231/2001

Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023

Risk & Compliance

Il Futuro della Compliance



Inquadramento Normativo

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 ha sancito:

- L'introduzione di obblighi del canale Whistleblowing;
- l'allargamento dell'oggetto delle segnalazioni;
- l'ampliamento della sfera dei soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni;
- Le modalità di gestione delle segnalazioni;
- Maggiori garanzie di riservatezza;
- L'attribuzione di poteri ad ANAC per la gestione delle segnalazioni esterne e l'applicazione delle sanzioni.

A chi si applica?

Settore Pubblico *

Amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, società in house, organismi di diritto pubblico, concessionari di pubblico servizio con decorrenza dal 15 luglio 2023.

Settore Privato*

A decorrere dal 15 luglio 2023 per i soggetti del settore privato con più di 250 dipendenti, a prescindere dall'adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;

A decorrere dal 15 luglio 2023 per i soggetti appartenenti ai seguenti settori vigilati e regolamentati: bancario, credito, investimento, assicurazione, pensioni professionali, fondi di investimento, servizi di pagamento, indipendentemente dal numero medio di lavoratori impiegati

A decorrere dal 17 dicembre 2023 per i soggetti che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249;

A decorrere dal 17 dicembre 2023 per i soggetti che hanno adottato il Modello Organizzativo 231, ex D.lgs. 231/2001, a prescindere dal numero di dipendenti.

*Anac La disciplina del whistleblowing: le novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019

Quali le violazioni da segnalare?

Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, ovvero violazioni del Modello 231;
3. Illeciti nel settore appalti, servizi, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, di applicazione degli atti dell'Unione o nazionali;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (es. frodi, attività illegali);
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (es. frodi del bilancio e attività corruttive);
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

*Anac La disciplina del whistleblowing: le novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019

A chi si applica la misura di protezione?

La tutela del Whistleblower

Art 3

- Persone che effettuano la segnalazione o la divulgazione pubblica o denunce all'autorità giudiziaria, di violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non);
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- «Facilitatori» ossia colleghi, parenti o affetti stabili del segnalante.

Quale canale di segnalazione?

Il canale di segnalazione

- La gestione del canale di segnalazione deve essere affidata ad una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato ovvero ad un soggetto esterno autonomo e formato;
- per i soggetti del settore pubblico che abbiano previsto la figura del RPCT viene affidata a questa la gestione del canale, anche in caso di condivisione;
- Modelli 231 prevedono i canali di segnalazione interna di cui al Decreto.

Fonte Anac – La disciplina del whistleblowing: le novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019



Il Ruolo dell'ANAC – Le Sanzioni

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") viene individuata, in presenza delle condizioni elencate dall'art. 6 del D. Lgs. n.24/2023, quale unica autorità competente a ricevere e gestire segnalazioni in materia di whistleblowing attraverso appositi canali di segnalazione esterni.

In caso di mancato adeguamento, l'ANAC può irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o qualora la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto prescritto dal Decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.



Come adeguarsi alle nuove previsioni

- predisporre o implementare appositi canali di segnalazione interni per consentire di inviare segnalazioni sia per iscritto (attraverso una piattaforma online, un indirizzo e-mail o per posta) sia a voce (tramite una hot line telefonica o un sistema di segreteria telefonica); nell'ipotesi in cui i canali di segnalazione interni non dovessero essere implementati, i segnalanti potranno rivolgersi solo alle autorità pubbliche o ai media, con evidenti conseguenze finanziarie e reputazionali per le aziende;
- tutelare la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione, anche tramite l'implementazione di misure tecniche ed organizzative nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR") (ad esempio, strumenti di crittografia);
- nel caso di adozione del MOGC 231 – adeguare i canali di segnalazione già adottati;
- adottare una specifica procedura, che disciplini le modalità e i destinatari della segnalazione, gli adempimenti, le funzioni coinvolte, allo scopo di regolamentare la gestione dei canali di segnalazione;
- informare e sensibilizzare dipendenti e terzi interessati in merito alle finalità, alle modalità di utilizzo dei canali di segnalazione e alle procedure adottate.

I nostri contatti

Matteo Bignotti



Matteo Bignotti

Senior Partner

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.
Brescia (BS) – Italy

DL: +39 02 83421490

| **E:** Matteo.Bignotti@rsmitaly.com

| **Web:** www.rsm.global/italy

Lara Conticello



Lara Conticello

Associate Partner

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.
Milano (MI) – Italy

DL: +39 02 83421490

M: +39 347 7711338

| **E:** Lara.Conticello@rsmitaly.com

| **Web:** www.rsm.global/italy

Revenue growth of
15%*
to
\$8bn

“ At RSM, our purpose is to instill confidence in a world of change. Our rapid growth is the result of our professionals supporting clients in over 120 countries to unlock value despite operating in an environment of unprecedented change and unpredictability.



Jean M. Stephens
CEO
RSM International

Service-line growth



Consulting



Accounting



Tax



Audit

RSM Statistics



830
OFFICES



57,000
PEOPLE GLOBALLY



120
COUNTRIES

8 offices
40 partners
+300 staff

MILANO

Via San Prospero, 1 – 20121

T: +39 02 83 42 14 90

TORINO – BRESCIA – FIRENZE – ROMA

info@rsmrevisione.it

PESCARA – NAPOLI – LECCE – PALERMO / AGRIGENTO



www.rsm.global/italy

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. is a member of the RSM network and trade as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the CMI Code of Switzerland whose seat is in Zug.
© RSM International Association, 2023